

FAQ

SEZIONE A - L'ALBO E LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1) Cos'è e a cosa serve l'Albo?

L' "albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese", così definito dall'art. 2, lett. n) del d. lgs. n. 14/2019, recante Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, è stato istituito dal successivo art. 356, co. 1, presso il Ministero della giustizia; vi si iscrivono i soggetti che intendono svolgere, su incarico del tribunale, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal medesimo d. lgs. n. 14/2019.

All'Albo, devono iscriversi anche coloro che intendano conseguire incarichi in qualità di "professionista indipendente" ai sensi dell'art. 2, lett. 0) del d. lgs. n. 14/2019.

2) Quali fonti lo disciplinano?

L'albo è disciplinato dagli artt. 356-358 del d. lgs. n. 14/2019, nonché dal d.m. n. 75/2022, ("Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14") adottato ai sensi dell'art. 357 del Codice.

Il requisito di iscrizione degli obblighi formativi è disciplinato dall'art. 4, co. 2 e 5, lett. b), c) e d) del d.m. n. 202/2014 (richiamato espressamente dall'art. 356 cit.), nonché dalle Linee Guida adottate dalla Scuola Superiore nel 2019 (prot. n. 16218).

3) L'Albo dei soggetti incaricati della gestione della crisi d'impresa sarà unico o suddiviso per tipologia di soggetti iscritti e/o distretto giudiziario?

L'Albo sarà unico: non sono previste sezioni né suddivisioni per distretto giudiziario.

4) Quali sono le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo?

La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica, secondo le specifiche tecniche di cui al decreto del 30 dicembre 2022 (v. art. 4, co. 5 del d.m. 75/2022), attraverso l'apposito portale "Albo dei gestori della crisi di impresa" accessibile dal sito istituzionale del Ministero della Giustizia a decorrere dal 5 gennaio 2023 ore 12:00.

5) Sono valide ai fini dell'iscrizione le domande presentate prima del 5.1.2023 via posta, mail, PEC o protocollo al Ministero della Giustizia?

Poiché le domande possono essere presentate esclusivamente in via telematica, secondo le specifiche tecniche di cui al decreto del 30 dicembre 2022 (v. art. 4, co. 5 del d.m. 75/2022), attraverso l'apposito portale "Albo dei gestori della crisi di impresa" accessibile dal sito istituzionale del Ministero della Giustizia solo a partire dal 5.1.2023 ore 12:00, non sono valide ai fini dell'iscrizione all'albo le domande presentate in epoca precedente attraverso modalità diverse, quali posta cartacea, mail ordinaria, PEC o protocollo.

Tali domande non attribuiscono neppure una precedenza nell'esame delle domande presentate a partire dal 5.1.2023 attraverso l'apposito portale.

6) A partire da quanto l'Albo sarà consultabile dal pubblico e dagli uffici giudiziari?

Per offrire ai tribunali un albo adeguatamente popolato, che garantisca la presenza di una pluralità di soggetti incaricabili e la concreta possibilità di applicare il principio di rotazione degli incarichi, fino al 31 marzo 2023 si svolgeranno le operazioni straordinarie di primo popolamento dell'Albo.

L'Albo sarà accessibile al pubblico ed agli uffici giudiziari al termine delle operazioni straordinarie di primo popolamento, a decorrere dal 1° aprile 2023.

Dalla stessa data, l'albo sarà aggiornato costantemente.

7) Le domande possono essere modificate o revocate?

Le domande possono essere modificate fino a che siano in stato di "bozza". Dopo l'invio, esse non possono essere modificate.

Le domande inviate – fino a quando siano in stato "istruttoria" – possono essere revocate al fine di presentare una nuova domanda. In caso di presentazione di una nuova domanda, può essere utilizzata la stessa ricevuta di pagamento del contributo già utilizzata per la domanda revocata.

8) Possono essere presentate più domande dalla stessa persona fisica?

Ciascun interessato, individualmente, può essere iscritto all'albo alternativamente in qualità di professionista (art. 358, co. 1, lett. a) del d. lgs. n. 14/2019) ovvero di incaricato di funzioni di amministrazione direzione e controllo in società di capitali o in società cooperative (art. 358, co. 1, lett. c) del medesimo decreto).

Lo stesso interessato, tuttavia, può essere al contempo iscritto quale legale rappresentante o socio di una società tra professionisti e/o quale associato di uno studio professionale (art. 358, co. 1, lett. b) dello stesso decreto), cumulando l'iscrizione uti singulo con l'iscrizione quale componente di una società tra professionisti e/o di uno studio associato.



FAQ

SEZIONE B - REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

1) Quali requisiti sono richiesti per l'iscrizione all'Albo?

Per l'iscrizione all'Albo è richiesto il possesso di requisiti professionali (art. 358, co. 1 del d. lgs. n. 14/2019), formativi (art. 356, co. 2 del d. lgs. n. 14/2019) e di onorabilità (art. 356, co. 3 del d. lgs. n. 14/2019), nonché il versamento dell'apposito contributo di iscrizione di € 150,00.

2) Quali sono i requisiti professionali richiesti?

A norma dell'art. 358, co. 1 del d. lgs. n. 14/2019, possono richiedere l'iscrizione all'Albo:

- 1) i professionisti iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili, e dei consulenti del lavoro:
- 2) gli studi professionali associati e le società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionale di cui al punto 1);
- 3) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

3) Quali sono i requisiti formativi richiesti?

A norma dell'art. 356, co. 2 del d. lgs. n. 14/2019, possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti professionali richiesti, dimostrino di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'art. 4, co. 5, lett. b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni.

Nella specie,

- per gli avvocati, i commercialisti ed esperti contabili, e i consulenti del lavoro:
 - a) corso di perfezionamento universitario, o analogo corso, di 40 ore effettive;
 - b) tirocinio non inferiore a 6 mesi;
- per i soggetti incaricati di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società di capitali e società cooperative:
 - c) corso di perfezionamento universitario, o analogo corso, di 200 ore effettive;
 - d) tirocinio non inferiore a 6 mesi;

A mente dello stesso art. 356, co. 2 del d. lgs. n. 14/2019 nonché dell'art. 4, co. 3 e 5 del d.m. n. 75/22, ai fini del primo popolamento, tali requisiti (corso e tirocinio) sono sostituiti dal requisito alternativo dei due incarichi di curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale, conferiti per nomina giudiziale nel periodo 17 marzo 2015 - 16 marzo 2019, ultimo quadriennio anteriore alla data di entrata in vigore dell'art. 356.

4) Quali sono i requisiti di onorabilità richiesti?

A norma dell'art. 358, co. 3 del d. lgs. n. 14/2019, costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

- b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.



FAQ

SEZIONE C - REQUISITO DELLA FORMAZIONE INIZIALE

1) Quali enti possono erogare i corsi di formazione iniziale utili per l'iscrizione?

Secondo il combinato disposto degli art. 356, co. 2, d. lgs. n. 14/2019, art. 4, co. 2 e 5, lett. b) del d.m. 202/2014 ed art. 16 del d.P.R. n. 162/1982, ai fini dell'iscrizione, è necessario dimostrare di avere frequentato un corso di perfezionamento erogato da una università, pubblica o privata, o analogo corso organizzato, in convenzione con università pubbliche o private, da uno degli enti indicati dall'art. 4, co. 2, del d.m. n. 202/2014, ovverosia "le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai".

Non possono invece essere considerati validi ai fini dell'iscrizione all'albo i corsi erogati da enti, pubblici o privati, senza convenzione con alcuna università, né i corsi erogati da enti diversi da quelli indicati dall'articolo 4, comma 2 cit., benché abbiano eventualmente stipulato dette convenzioni.

2) La durata dei corsi richiesti per l'assolvimento degli obblighi di formazione iniziale è sempre pari a 40 ore?

A norma dell'art. 356, co. 2 del d. lgs. n. 14/2019, la durata dei corsi di formazione iniziale è pari a 40 ore per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro.

La durata di 200 ore indicata dall'art. 4, co. 5, lett. b) d.m. n. 202/2014, deve pertanto intendersi riferita esclusivamente alla categoria di cui all'art. 358, co. 1, lett. c), ovverosia coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative.

Ove questi ultimi, pur richiedendo l'iscrizione all'Albo quali appartenenti alla categoria di cui all'art. 358, co. 1, lett. c), si trovino tuttavia ad essere altresì iscritti ad uno degli ordini professionali sopra menzionati, si ritiene applicabile anche per essi il limite delle 40 ore, alla luce della particolare qualifica professionale rivestita.

3) Il requisito della formazione iniziale deve essere posseduto entro una data specifica?

L'obbligo della formazione iniziale deve essere stato interamente assolto prima della presentazione della domanda di iscrizione.

Alla data della domanda, pertanto, il corso deve essersi concluso, con conseguimento dell'eventuale titolo.

4) La Scuola Superiore della Magistratura ha elaborato le linee guida generali che definiscono i programmi dei corsi di formazione e aggiornamento richiesti per l'assolvimento degli obblighi formativi di cui all'articolo 356, co. 2 del Codice?

La Scuola Superiore della Magistratura, in adempimento di quanto disposto dall'art. 356, co. 2, ha adottato in data 7 novembre 2019, con prot. n. 16218, le Linee Guida generali per la

definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento nella materia della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Dette linee guida, allo stato, non sono state aggiornate.

5) Quali sono le materie oggetto della formazione necessaria ai fini dell'iscrizione all'Albo?

Benché l'art. 4, co. 5, lett. b) del d.m. n. 202/2014, individui espressamente alcune materie oggetto di formazione, deve ritenersi applicabile in via esclusiva alla formazione utile ai fini dell'iscrizione all'Albo la disposizione – speciale e di rango sovraordinato – di cui all'art. 356, co. 2, quinto periodo, del d. lgs. n. 14/2019, che demanda alla Scuola Superiore della Magistratura l'adozione delle Linee Guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento nella materia della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

La formazione iniziale valida ai fini dell'iscrizione è pertanto esclusivamente quella conforme a tali Linee Guida le quali, nella versione attualmente vigente, risalente al 7 novembre 2019, non elaborano specifici programmi dei corsi ma individuano "i punti concettuali generali su cui articolare la formazione dei professionisti della crisi d'impresa", ovverosia:

- a) Il Codice della crisi e dell'insolvenza: struttura e finalità della riforma;
- b) Tematiche giuridiche generali riguardanti la prededucibilità dei crediti;
- c) Le misure di allerta: l'approccio preventivo alla crisi d'impresa; indici e indicatori della crisi; allerta interna ed esterna; gli OCRI e la procedura di composizione assistita della crisi;
- d) Il procedimento unitario della crisi e l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza: Le impugnazioni. Le misure cautelari e protettive;
- e) Gli strumenti di regolazione della crisi/insolvenza (accordi in esecuzione di piani attestati; accordi di ristrutturazione dei debiti);
 - f) Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
 - g) Il concordato preventivo nella duplice connotazione giuridica ed aziendalistica;
 - h) Modelli di risanamento imprenditoriale;
 - i) La liquidazione giudiziale;
 - j) I profili penalistici del settore concorsuale;
 - k) La Direttiva UE/2019/1023 del 26 giugno 2019 sulla ristrutturazione e sull'insolvenza.

Ovviamente, nei corsi di formazione iniziale successivi al luglio 2022, vanno aggiornati i punti concettuali generali sui quali il d. lgs. n. 83/2022 ha inciso in modo rilevante, sostituendo gli istituti originari con i nuovi attuativi della direttiva UE/2019/1023 o prevedendo ulteriori strumenti di regolazione della crisi.

6) Può ritenersi valida ai fini dell'iscrizione all'Albo la formazione che, pur conforme alle Linee Guida generali elaborate dalla Scuola Superiore della Magistratura, non abbia tenuto conto delle modifiche normative che hanno successivamente interessato il d.lgs. n. 14/2019, e in particolare della riforma di cui al d. lgs. n. 83/2022?

Con il d. lgs. n. 83/2022, sono state apportate rilevanti modifiche al d. lgs. n. 14/2019, sulle quali i corsi di formazione erogati sino al mese di luglio 2022 (epoca della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto cit.) non hanno potuto evidentemente soffermarsi.

Cionondimeno, chi ha frequentato sino a quell'epoca corsi di formazione conformi alle Linee Guida della Scuola Superiore della Magistratura, ha correttamente adempiuto agli obblighi di formazione iniziale imposti dall'art. 356, co. 2 del d. lgs. n. 14/2019, senza che, ai fini dell'iscrizione all'Albo, debba dimostrare di essersi aggiornato alla riforma intervenuta nel 2022.

7) Possono ritenersi validi ai fini dell'iscrizione all'Albo i corsi di formazione erogati dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 83/2022?

Chi ha frequentato corsi di formazione erogati a decorrere dal mese di luglio 2022 che – pur vertendo sulla riforma introdotta dal d. lgs. n. 83/2022 – siano conformi alle Linee Guida adottate dalla Scuola Superiore nel 2019 quanto ai "punti concettuali generali" (con aggiornamento, ovviamente, dei punti sui quali la riforma ha inciso in modo rilevante, sostituendo gli istituti originari con nuovi attuativi della direttiva UE/2019/1023 o prevedendo

ulteriori strumenti di regolazione della crisi), ha correttamente adempiuto agli obblighi di formazione iniziale imposti dall'art. 356, co. 2 cit..

Al contrario, una formazione avente ad oggetto esclusivamente la riforma intervenuta a luglio 2022, senza vertere altresì sugli ulteriori "punti concettuali generali" di cui alle Linee Guida del 2019, è inidonea ai fini dell'iscrizione all'Albo.

8) Sono validi, ai fini dell'iscrizione all'Albo, i corsi vertenti sulle materie di cui all'art. 4, co. 5, lett. b), del d.m. n. 202/2014 per gestori della crisi da sovraindebitamento?

Stante la sostanziale diversità dei profili professionali richiesti dalle differenti normative di riferimento, non possono essere ritenuti validi, ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 356 del d. lgs. n. 14/2019, i corsi vertenti genericamente sulle materie di cui all'art. 4, co. 5, lett. b), del d.m. n. 202/2014, utili invece per l'iscrizione quali gestori di organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

I corsi per gestori della crisi da sovraindebitamento, infatti, secondo quanto stabilito dall'art. 4, co. 5, lett. b) cit., vertono genericamente sui seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale.

Diversamente, i corsi validi ai sensi dell'art. 356, co. 2 del d. lgs. n. 14/2019 ai fini dell'iscrizione all'Albo, devono risultare conformi nel contenuto alle Linee Guida emanate dalla Scuola Superiore della Magistratura nel 2019 (prot. n. 16218) e devono pertanto vertere sui "punti concettuali generali" ivi individuati (v. FAQ sub C) n. 4).

9) Sono validi, ai fini dell'iscrizione all'Albo, i corsi vertenti sulle materie di cui al decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 per esperti indipendenti nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa?

Stante la sostanziale diversità dei profili professionali richiesti dalle differenti normative di riferimento, non possono essere ritenuti validi, ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 356 del d. lgs. n. 14/2019, i corsi vertenti sulle materie di cui al decreto dirigenziale adottato dalla Direzione Generale Affari Interni in data 28 settembre 2021, utili invece per l'iscrizione, agli appositi elenchi tenuti dalle CCIAA, quali esperti indipendenti nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

I corsi per esperti indipendenti, infatti, secondo quanto stabilito dal decreto dirigenziale del 28 settembre 2021, vertono sui seguenti specifici temi: a) Il contesto dell'intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi; b) Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all'intervento giudiziale; c) La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma; d) La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento; e) La redazione di un piano di risanamento; f) Il protocollo di conduzione della composizione negoziata; g) La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell'esperto e le competenze; h) Laboratorio sui casi e apprendimento delle tecniche; i) Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie; j) Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali; k) La stima della liquidazione del patrimonio; l) L'esito dell'intervento dell'esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell'articolo 11.

Diversamente, i corsi validi ai sensi dell'art. 356, co. 2 del d. lgs. n. 14/2019 ai fini dell'iscrizione all'Albo, devono risultare conformi nel contenuto alle Linee Guida emanate dalla Scuola Superiore della Magistratura nel 2019 (prot. n. 16218) e devono pertanto vertere sui "punti concettuali generali" ivi individuati (v. FAQ sub C) n. 4).

10) E' possibile documentare l'avvenuta frequenza di corsi di formazione o aggiornamento – ulteriori rispetto alla formazione iniziale – aventi ad oggetto la riforma del 2022?

L'interessato, ove alla formazione erogata in conformità alle Linee Guida del 2019 abbia di propria iniziativa aggiunto corsi ulteriori o di aggiornamento aventi ad oggetto la riforma del 2022, potrà senz'altro documentarli all'atto della presentazione della domanda di iscrizione; tuttavia, non quale requisito necessario al fine di ottenere l'iscrizione all'Albo, bensì quale ulteriore e facoltativo requisito di qualificazione professionale ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett. e) del d.m. 75/2022, da comprovare pertanto mediante upload nell'apposita voce del portale

dedicato alla presentazione delle domande, e da far valere quale titolo preferenziale nella scelta, da parte dell'autorità giudiziaria, del soggetto iscritto cui conferire l'incarico.

11) Come va comprovato l'avvenuto svolgimento del corso di formazione iniziale?

Il requisito della formazione iniziale va documentato, mediante upload, unitamente agli ulteriori obblighi formativi (tirocinio), nell'apposita voce del portale riferita agli obblighi formativi di cui all'art. 4, co. 5, lett. b), c) e d) del d.m. 202/2014.

Può essere documentato attraverso apposita certificazione ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett. d) del d.m. n. 75/2022, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo.

In entrambi i casi, il contenuto di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dovrà riguardare:

- a) l'università erogatrice, ovvero gli enti erogatori e la sussistenza della convenzione;
- b) la durata del corso ed il numero di ore non inferiore a 40 o a 200, secondo la qualificazione professionale dell'interessato – effettivamente frequentate dal discente;
- c) la conformità del corso alle linee guida adottate nel 2019 dalla Scuola Superiore della Magistratura (nei limiti di cui supra sub A, n. 3) e l'eventuale aggiornamento alla riforma di cui al d. lgs. n. 83/2022;
- d) la data di conseguimento dell'eventuale titolo finale o di conclusione del corso;



FAQ

SEZIONE D - IL TIROCINIO

1) Quali soggetti sono tenuti a svolgere il tirocinio previsto dall'art. 356, co. 2, d. lgs. n. 14/2019?

Rientra tra gli obblighi formativi di cui all'art. 356, comma 2, del d. lgs. n. 14/2019 anche lo svolgimento di un tirocinio non inferiore a sei mesi. Detta norma, infatti, richiama espressamente anche la lett. c) dell'art. 4, comma 5, del d.m. n. 202/2014.

L'art. 356, comma 2 cit. non richiama invece il comma 6 dell'art. 4 del d.m. 202/2014, secondo il quale "*Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui al comma 2* [ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili] ... non si applicano le disposizioni di cui al comma 5, lettera c)".

Alla luce del mancato richiamo del comma 6 cit. a opera dell'art. 356 cit., il tirocinio semestrale di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) cit. è, allo stato, obbligatorio per tutte le categorie di soggetti legittimate a iscriversi all'albo, ivi inclusi avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili.

Pertanto, tutti i soggetti che richiedono l'iscrizione all'albo devono dimostrare di aver svolto il tirocinio.

2) In cosa consiste il tirocinio?

L'art. 4, comma 5, lett. c) del d.m. 202/2014 – richiamato dall'art. 356, comma 2 del d. lgs. n. 14/2019 – richiede: lo "svolgimento presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni".

Pertanto, il tirocinio:

- a) deve avere durata non inferiore a 6 mesi complessivi, eventualmente raggiunti sommando i periodi di tirocinio non concomitanti svolti presso diversi soggetti anche in modo non continuativo;
- b) deve essere svolto presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore, senza che costoro a loro volta debbano aver frequentato corsi di formazione, svolto il tirocinio o vantino il requisito alternativo previsto per il primo popolamento;
- c) deve consistere nella partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;
 - d) deve consentire l'acquisizione delle relative specifiche competenze.
- Si precisa che il tirocinio può essere svolto anche in concomitanza con altre attività e che, in caso sia svolto presso un commissario giudiziale la cui specifica attività non è espressamente richiamata dall'articolo 4, comma 5, lett. c) cit. -, l'interessato deve aver partecipato all'attività di

vigilanza da questi espletata su una o più determinate procedure.

3) Il requisito dello svolgimento del tirocinio deve essere posseduto entro una data specifica?

L'obbligo del tirocinio deve essere stato interamente assolto prima della presentazione della domanda di iscrizione, anteriormente, in concomitanza o successivamente al corso di formazione, a prescindere dalla collocazione temporale del periodo o dei periodi in cui è stato svolto.

Alla data della domanda, pertanto, il tirocinio deve essersi concluso.

4) Come va comprovato l'avvenuto svolgimento del tirocinio?

Il requisito dello svolgimento del tirocinio va documentato, mediante *upload*, unitamente agli ulteriori obblighi formativi (formazione iniziale), nell'apposita voce del portale riferita agli obblighi formativi di cui all'art. 4, comma 5, lett. b), c) e d) del d.m. 202/2014.

Può essere documentato attraverso apposita certificazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del d.m. n. 75/2022, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo.

In entrambi i casi, il contenuto di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dovrà riguardare:

- a) l'ente o gli enti, ovvero il professionista o i professionisti, presso i quali è stato svolto, con specifica indicazione dell'incarico o degli incarichi ricevuti dal/i professionista/i;
- b) la durata, non inferiore a 6 mesi, e l'epoca del tirocinio (data di inizio e fine);
- c) l'attività cui il tirocinante ha partecipato (quale elaborazione e/o attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, verifica dei crediti, accertamento del passivo, amministrazione e liquidazione dei beni, attività di vigilanza su una o più determinate procedure);
- d) le specifiche competenze acquisite dal tirocinante.

Non è richiesto che il tirocinio sia stato segnalato al competente ordine professionale.



FAQ

SEZIONE E - L'AGGIORNAMENTO BIENNALE

1) Da quale termine decorre l'obbligo di aggiornamento biennale di cui all'art. 356, co. 2 del d. lgs. n. 14/2019?

Poiché ai fini dell'iscrizione all'Albo è sufficiente il solo corso di formazione iniziale, l'aggiornamento dovrà essere effettuato entro i due anni successivi alla data di iscrizione dell'interessato all'Albo medesimo.

2) Quali enti possono erogare i corsi di aggiornamento biennale?

L'art. 4, co. 5, lett. d), del d.m. n. 202/2014, espressamente richiamato dall'art. 356, co. 2 del d. lgs. n. 14/2019, richiede l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un'università pubblica o privata".

Pertanto, l'aggiornamento biennale, diversamente dalla formazione iniziale, può essere erogato, oltre che dalle Università, pubbliche e private, anche direttamente dagli ordini professionali di cui all'art. 4, co. 2 cit. (avvocati, commercialisti ed esperti contabili, notai), senza necessità di apposita convenzione con le università.

Restano invece esclusi i corsi erogati da altri enti, pubblici e privati.

3) Qual è la durata minima dei corsi di aggiornamento biennale?

La durata minima dei corsi di aggiornamento biennale, per tutti i soggetti di cui all'art. 358, co. 1, è fissata in 40 ore, stante l'espressa previsione dell'art. 4, co. 5, lett. d), del d.m. n. 202/2014, senza che siano previste eccezioni o sia dettata alcuna disciplina speciale.

4) Quali materie devono costituire oggetto dei corsi di aggiornamento biennale?

Tutti i corsi erogati a decorrere dal mese di luglio 2022 dovranno riguardare i "punti concettuali generali" di cui alle Linee Guida adottate dalla Scuola Superiore della Magistratura nel 2019 (v. FAQ sub C) n. 4) ma avere a oggetto anche la riforma introdotta con il d. lgs. n. 83/2022.

I futuri corsi di aggiornamento biennale dovranno avere a oggetto gli ulteriori e diversi "punti concettuali generali" che venissero medio tempore fissati da eventuali linee guida aggiornate, o dovranno comunque a esse conformarsi, tenendo conto altresì di eventuali ulteriori riforme via via sopravvenute.

5) Come va comprovata l'avvenuta acquisizione dell'aggiornamento biennale?

Il requisito dell'aggiornamento biennale potrà essere documentato attraverso apposita certificazione ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett. d) del d.m. n. 75/2022, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo.

In entrambi i casi, il contenuto di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dovrà riguardare:

- a) l'ente erogatore;
- b) la durata del corso ed il numero di ore non inferiore a 40 effettivamente frequentate dal discente;

- c) la conformità del corso alle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura pro tempore vigenti e l'eventuale aggiornamento alla riforma di cui al d. lgs. n. 83/2022 o alle successive riforme via via sopravvenute;
- d) la data di conseguimento dell'eventuale titolo finale o di conclusione del corso.



FAQ

SEZIONE F - IL REQUISITO ALTERNATIVO AI FINI DEL PRIMO POPOLAMENTO

1) In fase di primo popolamento dell'Albo, quale requisito alternativo all'assolvimento degli obblighi di formazione può essere fatto valere per richiedere l'iscrizione?

L'art. 356, co. 2 del d.lgs. n. 14/2019, prevede attualmente che "Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali".

2) Quali requisiti ordinari sono sostituiti dal requisito alternativo?

Dispone l'art. 4, co. 3, del d.m. 75/22 che "In sede di prima formazione dell'albo, la certificazione di cui al comma 2, lettera d), è sostituita da documentazione comprovante il requisito di cui all'articolo 356, comma 2, terzo periodo, del Codice", così precisando indirettamente che non solo il corso di formazione iniziale, ma anche il tirocinio semestrale (cui l'articolo 4, comma 2, lett. d) fa implicito riferimento, richiamando genericamente gli "obblighi formativi, di cui all'articolo 356, comma 2, primo e secondo periodo") è sostituito dal requisito alternativo.

3) Quale quadriennio rileva ai fini del requisito alternativo?

Poiché l'art. 356 d. lgs. n. 14/2019 è entrato in vigore in data 16 marzo 2019 (30 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, del d. lgs. n. 14/2019, ai sensi dell'art. 389, co. 2 del medesimo), gli "ultimi quattro anni" non possono che essere individuati a ritroso a decorrere dal 16 marzo 2019.

Il periodo utile va quindi inderogabilmente collocato tra il 17 marzo 2015 ed il 16 marzo 2019.

4) E' necessario che nel quadriennio si collochi la nomina, la comunicazione della nomina ovvero l'espletamento dell'incarico?

Nel quadriennio deve essere intervenuto il provvedimento di "nomina", non essendo sufficiente che l'incarico si sia svolto nel quadriennio sulla base di una nomina antecedente, e restando irrilevante altresì l'eventuale mera comunicazione o notificazione della nomina durante il quadriennio.

Non rilevano, pertanto, ai fini dell'iscrizione all'albo, nomine conferite prima del quadriennio ma comunicate dopo il 17 marzo 2015 e/o con incarico espletato nel quadriennio.

Risultano invece utili le nomine conferite prima del 16 marzo 2019 ma comunicate successivamente a tale data e/o con incarico espletato successivamente al quadriennio.

5) Da chi devono essere conferite le nomine utili ai fini del requisito alternativo?

L'art. 4, co. 5 del d.m. 75/22 statuisce che "La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ... al comma 3 [requisito alternativo di cui all'articolo 356, comma 2, terzo periodo, del Codice], deve essere presentata mediante allegazione di copia conforme dell'atto giudiziario di nomina".

La norma richiede pertanto che le nomine siano conferite mediante atto giudiziario.

E' escluso, pertanto, dal novero delle nomine utili ai fini del requisito alternativo, l'incarico di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, incarico conferito da un'autorità amministrativa.

6) Come devono essere documentate le nomine?

L'art. 4, co. 5 del d.m. 75/22 statuisce che "La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ... al comma 3 [requisito alternativo di cui all'articolo 356, comma 2, terzo periodo, del Codice], deve essere presentata mediante allegazione di copia conforme dell'atto giudiziario di nomina".

Le nomine di cui al requisito alternativo, pertanto, devono necessariamente essere documentate mediante copia conforme dell'atto giudiziario di nomina, con esclusione sia di eventuali certificazioni sia di eventuali dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

7) E' possibile documentare anche eventuali ulteriori incarichi non rientranti nel quadriennio anteriore al 16 marzo 2019?

Le eventuali ulteriori nomine, sia precedenti che successive al quadriennio, possono essere comprovate dall'interessato nell'ambito dei documenti facoltativi ulteriori (non necessari, dunque, ai fini dell'iscrizione all'albo) ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett. e), del d.m. n. 75/2022, mediante upload nell'apposita voce del portale dedicato alla presentazione delle domande, così da valere quali titoli preferenziali nella scelta, da parte dell'autorità giudiziaria, del soggetto iscritto cui conferire l'incarico.



FAQ

SEZIONE G - MODALITA' DI DOCUMENTAZIONE

1) Come comprovare la conformità all'originale degli atti giudiziari di nomina?

In disparte le consuete e generali modalità di attestazione della conformità degli atti (estrazione di copia con attestazione di conformità rilasciata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato), la conformità degli atti giudiziari di nomina, se presenti in fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche relative a determinati procedimenti – ivi incluse le procedure concorsuali –, può essere attestata secondo le modalità di cui all'art. 16-bis, co. 9-bis della l. n. 179/2012 (ma v., a decorrere dal 28 febbraio 2023, l'articolo 196-octies disp. att. c.p.c.), che recita: "Le copie informatiche, anche per immagine, ... dei provvedimenti ... [del giudice], presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, ... il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale ...".

Ne discende che è sempre necessaria l'attestazione di conformità firmata dal professionista, se la copia informatica è stata da questi estratta dal fascicolo. Se invece la copia gli è stata trasmessa dal cancelliere in allegato ad una comunicazione telematica, è sufficiente la copia informatica anche priva dell'attestazione di conformità firmata dal cancelliere, a condizione però che il professionista - all'atto della domanda di iscrizione - produca, unitamente alla copia informatica del provvedimento, anche la comunicazione telematica di cancelleria con cui tale provvedimento gli è stato trasmesso.

Pertanto, il professionista deve produrre alternativamente, ai fini dell'iscrizione nell'albo: a) la copia informatica da lui estratta, con attestazione di conformità da lui sottoscritta; oppure, b) la copia informatica trasmessagli dal cancelliere, anche priva dell'attestazione di conformità sottoscritta dal cancelliere, unitamente alla comunicazione telematica di cancelleria.

2) Quali requisiti di iscrizione possono essere documentati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000?

L'art. 4, co. 4, del d.m. n. 75/2022 stabilisce che "La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui di cui al comma 2, lettere b), c), primo periodo, d) e f), può essere presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

Possono essere pertanto comprovati mediante dichiarazione sostitutiva i seguenti requisiti:

- l'iscrizione presso l'albo professionale e la data di iscrizione;
- l'assenza, negli ultimi 5 anni, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;
- la regolarità dei crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione dell'ordine di riferimento;
- le cariche ricoperte dai soggetti incaricati di amministrazione, direzione o controllo di società di capitali o società cooperative (di cui all'art. 358, co. 1, lett. c) del d. lgs. n. 14/2019), solo se non conferite con atti giudiziari;
- la mancata apertura di una procedura di liquidazione giudiziale nei confronti delle società di capitali o società cooperative oggetto di amministrazione, direzione o controllo da parte dei soggetti di cui all'art. 358, co. 1, lett. c) del d. lgs. n. 14/2019;

- l'assolvimento degli obblighi formativi di cui all'art. 356, co. 2, primo e secondo periodo (formazione iniziale e tirocinio).

3) Con quali modalità va effettuata la dichiarazione sostitutiva?

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, devono anzitutto recare l'assunzione di responsabilità di cui al successivo art. 48, co. 2 ("richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate").

Gli atti di notorietà concernenti stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato sono sostituiti da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38 dello stesso decreto, il cui comma 2 statuisce che le dichiarazioni inviate per via telematica, ivi comprese le domande per l'iscrizione in albi sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65 del d. lgs. n. 82/2005, ovverosia "a) se sottoscritte mediante ... una delle forme di cui all'articolo 20 [firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata]; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi; b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità".

4) In caso di società tra professionisti e studi professionali associati, il legale rappresentante che presenta la domanda per l'ente può rilasciare dichiarazioni sostitutive per attestare la sussistenza dei requisiti in capo ai singoli soci/associati?

In caso di iscrizione di società tra professionisti o studi professionali associati, ai sensi dell'art. 47, co. 2 del d.P.R. 445/2000, "La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza".

Il richiedente, pertanto, nell'interesse dell'ente di cui chiede l'iscrizione, potrà rilasciare dichiarazioni sostitutive di notorietà inerenti i singoli soci o associati, sempre che ne abbia conoscenza diretta.



FAQ

SEZIONE H - IL CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE

1) A quanto ammonta il contributo di iscrizione?

Ai fini dell'iscrizione, è richiesto altresì il pagamento di apposito contributo, fissato dall'art. 8, co. 1 del d.m. 75/2022, in € 150,00.

2) Come può essere versato il contributo di iscrizione?

Il contributo può essere versato, ai sensi dell'art. 9 del d.m. 75/2022, mediante le seguenti modalità:

- "a) versamento con modalità informatiche tramite la piattaforma tecnologica Pago PA, prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- b) versamento mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;
- c) versamento con altri sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;
 - d) versamento mediante conto corrente postale intestato alla Tesoreria dello Stato".

La modalità di pagamento PagoPA sarà disponibile a breve.

Nel frattempo, è possibile effettuare versamenti sull'IBAN IT42B0100003245348011241324, dimostrando l'avvenuto pagamento mediante produzione della relativa ricevuta di versamento, da cui dovrà risultare il nominativo del soggetto interessato e la causale di versamento "Iscrizione albo gestori della crisi e dell'insolvenza" o simili.

3) Qual è l'ammontare del contributo che società tra professionisti e studi associati devono versare ai fini dell'iscrizione?

Ciascun ente deve versare ai fini dell'iscrizione l'importo di € 150,00, a prescindere dal numero di soci o associati che intenda iscrivere.

4) Il contributo versato è rimborsabile?

Il contributo non è rimborsabile.

Solo in caso di errore – quale il duplice versamento – è possibile presentare apposita istanza di rimborso all'indirizzo PEC albocrisiimpresa.dag@giustiziacert.it, documentando l'avvenuto erroneo versamento.



FAQ

SEZIONE I - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI E STUDI PROFESSIONALI ASSOCIATI

1) In caso di iscrizione in forma societaria o associata, tutti i soci o associati devono essere in possesso di tutti i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione nell'albo dei gestori della crisi d'impresa?

Ai sensi dell'art. 356, co. 2, ult. periodo del d. lgs. n. 14/2019, per le società tra professionisti, ai fini dell'iscrizione nell'Albo, il possesso del requisito di iscrizione ad uno degli albi professionali di cui all'art. 358, co. 1, lett. a) è richiesto al legale rappresentante e ai soci persone fisiche incaricabili quali responsabili della procedura. Sarà possibile, pertanto, dichiarare ed inserire all'atto della compilazione della domanda, i soli soci che soddisfino tale requisito.

A mente della stessa norma, invece, per gli studi professionali associati, il possesso del requisito di iscrizione ad uno degli albi professionali di cui all'art. 358, co. 1, lett. a) è richiesto, ai fini dell'iscrizione nell'Albo, a tutti i professionisti componenti dello studio professionale associato. All'atto della compilazione della domanda, pertanto, il richiedente dovrà indicare tutti i componenti dello studio associato e dichiarare/documentare per tutti – richiedente compreso – la sussistenza di detto requisito.

Inoltre, ai sensi dell'art. 356, co. 2, primo periodo, e co. 3 del d. lgs. n. 14/2019, tutti i soggetti che vogliano iscriversi all'Albo devono soddisfare i requisiti formativi e di onorabilità. Pertanto, anche i rappresentanti legali degli enti, i soci persone fisiche incaricabili quali responsabili della procedura e tutti gli associati devono soddisfare non solo il requisito dell'iscrizione in un albo professionale, ma anche i requisiti formativi e di onorabilità di cui all'art. 356 cit..